



ORDINANZA N. 342 DEL 09/10/2024

**OGGETTO:** Divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale

Il Sindaco

**PREMESSO CHE**

Viste le proprie Ordinanze nr. 286 del 08.08.2024, nr. 305 del 27.08.2024 e nr. 316 del 06.09.2024, le cui premesse, considerazioni, rilevazioni e riferimenti sono da intendere integralmente richiamati nel presente provvedimento

Considerato che le gravi problematiche di sicurezza urbana, citate nei suddetti provvedimenti, benché limitate dall'attività di presidio e controllo della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine, non sono state ad oggi superate. Nello specifico, continuano ad essere accertate violazioni, su tutto il territorio comunale, dei divieti imposti, rendendo necessario intensificare i controlli per una maggiore efficacia nell'azione di contrasto al fenomeno, al fine di garantire il rispetto delle regole di convivenza civile nel contesto urbano, nonché di tutela dal turbamento della quiete pubblica

Considerato, altresì, che anche nel limitrofo e confinante Comune di Guidonia Montecelio tali problematiche hanno assunto rilievo tanto che il Sindaco di Guidonia ha dovuto fare ricorso allo strumento normativo di cui all'art. 50, comma 7-bis del D.L.gs. 267/2000 *ss.mm.ii.* (TUEL), prevedendo specifiche disposizioni e correlate sanzioni per contrastare il fenomeno, da ultimo emanando l'Ordinanza Sindacale nr. 35 del 08.10.2024, rendendo necessaria un'omogeneità normativa stante la continuità geografica con il territorio del Comune di Tivoli, in particolare tra la località Tivoli Terme e quella di Villalba, ricadente nel territorio di Guidonia, dove il fenomeno da contrastare si manifesta in modo più significativo

Preso atto che, per arginare in maniera più efficace tali problematiche, le Amministrazioni Comunali interessate hanno anche sottoscritto, in data 10.08.2024, uno specifico Protocollo d'Intesa per eseguire eventuali controlli congiunti da parte delle rispettive Polizie Locali;

**RILEVATO CHE**

le suddette criticità impongono pertanto una specifica regolamentazione, di carattere straordinario, degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, che negli orari serali divengono luogo di aggregazione di persone dedite al consumo di alcool sulla pubblica via;

è urgente la necessità volta a superare la situazione di grave incuria, degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della



COMUNE DI TIVOLI

tranquillità e del riposo dei residenti delle aree interessate da insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione e altri luoghi di aggregazione quali piazze, parchi, ecc.;

si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione

## **RICHIAMATI**

l'art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1:

*“7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici<sup>1</sup>.*

*7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;*

**VISTA** la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di “alcol e problemi alcool correlati”;

**VISTO** il D.L. n. 14/2017, convertito in L. 48/2017;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 08.08.2024, **con la quale sono stati determinati gli importi, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/2981, delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali;**

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva





COMUNE DI TIVOLI

## ORDINA

dalle ore 00:01 del giorno 11 OTTOBRE 2024

### SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

#### IL DIVIETO

**A)** di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive;

**B)** di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:

- tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali;

dalle ore 21:00 alle ore 07:00

**C)** di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico

dalle ore 18:00 alle ore alle ore 07:00

#### INFORMA

Che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune:

#### **IPOTESI A) e B)**

- con la sanzione amministrativa pecuniaria **Euro 2.500,00**;

– in caso di reiterazione della violazione si applica, come previsto all'art. 50 *7-bis.1* del D. Lgs. n. 267/2000, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a **Euro 5.000,00** con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'[articolo 100](#) del [Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (TULPS).



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*





COMUNE DI TIVOLI

Resta salva l'applicazione dell'art. 17-ter del [Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (TULPS), per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

### **IPOTESI C)**

- con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a **Euro 500,00**

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- Commissariato di P.S. Tivoli – Guidonia;
- Compagnia Carabinieri di Tivoli;
- Stazione Carabinieri di Tivoli;
- Gruppo Guardia di Finanza Guidonia;
- Corpo di Polizia Locale di Tivoli;
- ASL RM5;
- Settore Attività produttive del Comune di Tivoli;
- Comune di Guidonia Montecelio

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Tivoli ed invio ai mezzi di informazione.

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale, nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso giurisdizionale al TAR competente ai sensi del D. Lgs. 104/2010 entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, ai sensi del Capo III del DPR 24 novembre 1971, nr. 1199.

Tivoli, li 09/10/2024

IL SINDACO

F.TO MARCO INNOCENZI



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*





COMUNE DI TIVOLI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 3813 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 342 del 09/10/2024

**Oggetto: Divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale**

Dell'Ordinanza 342 del 09/10/2024, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, li 09/10/2024

LA SEGRETERIA DEL SINDACO

F.TO LA SEGRETERIA DEL SINDACO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.

---



*Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità*

Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - [www.comune.tivoli.rm.it](http://www.comune.tivoli.rm.it) - [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)

